



Prot. n. 0123/GDM/pm

Roma, 23 maggio 2013

Spett.le  
Consiglio compartimentale  
degli Spedizionieri doganali

MESTRE (VE)

E, p.c. A tutti i  
Consigli compartimentali  
degli Spedizionieri doganali

LORO SEDI

OGGETTO: Tirocinio.

Nella seduta del 17 maggio 2013, è stato approvato il regolamento tirocinio che sarà trasmesso nei prossimi giorni a tutti i Consigli compartimentali, corredato della modulistica per i tirocinanti.

Si anticipa di seguito il contenuto degli articoli 10 e 11 del predetto regolamento:

#### **“10. Relazione finale**

Al termine dell'attività di tirocinio, l'aspirante spedizioniere doganale dovrà depositare presso il Consiglio territoriale competente il libretto di tirocinio, insieme ad una relazione finale nella quale sono esposte in dettaglio le attività svolte e descritte, le principali problematiche trattate e le competenze acquisite.

#### **11. Norme transitorie**

Le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 14 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 si applicano con riferimento ai tirocini iniziati dalla data di entrata in vigore del precitato DPR.

I soggetti che alla data del 15 agosto 2012 risultavano già iscritti nel registro previsto dall'art. 46 del TULD, possono chiedere l'iscrizione nel registro dei tirocinanti ai fini del riconoscimento e del completamento del periodo di tirocinio di 18 mesi, nonché l'eventuale rilascio del certificato, alle condizioni previste dal presente regolamento; tale richiesta deve essere effettuata entro il 31 luglio 2013.”

Abbiamo ritenuto, evitando ogni discriminazione anche per non generare confusione, che i soggetti iscritti al registro degli ausiliari, previsto dall'art. 46 del Tuld, che alla data del 15 agosto 2012 abbiano maturato i 24 mesi di iscrizione possano chiedere il rilascio dell'attestato avente validità 5 anni.

I predetti soggetti devono in ogni caso essere iscritti nel registro dei tirocinanti dal momento che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 all'art. 8, c. 12 dispone che la cancellazione da tale registro debba avvenire solo quando il certificato perda efficacia (quindi decorsi i 5 anni dal suo rilascio).

../..



Coloro che alla del 15 agosto 2012 non abbiano maturato i 24 mesi devono presentare istanza al Consiglio compartimentale competente entro il 31 luglio 2013 per essere iscritti nel registro dei tirocinanti, con decorrenza 15 agosto 2012.

In tal caso, i periodi cumulati antecedenti e successivi al 15 agosto 2012 fino a 18 mesi vanno considerati quali tirocinio.

Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede infatti che il tirocinio deve essere effettuato per un periodo massimo di 18 mesi (art. 6, c. 1).

Il termine di presentazione delle istanze è stato fissato al 31 luglio 2013, invece che a 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DPR, per evitare che il vuoto normativo e le incertezze della fase di rodaggio arrecassero pregiudizio agli interessati, atteso comunque che, sia pure nella forma della previgente normativa, il tirocinio non è stato interrotto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni De Mari*  
